

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2691

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FIORONI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(RUTELLI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

(MELANDRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006

Presentato il 22 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro in materia di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo Paese.

L'Accordo sostituisce, abrogandolo, il precedente Accordo di Cooperazione culturale firmato a Nicosia il 29 giugno 1973, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alle Organizzazioni europee e internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli.

Scopo primario dell'Accordo è migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana a Cipro, per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973.

Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo si compone di un Preambolo, 18 articoli e un Annesso.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-14);

modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 15 e 16);

clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 17-18).

Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti l'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore reciproca conoscenza e comprensione.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'Accordo e afferma la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea.

L'articolo 2 specifica gli ambiti di collaborazione previsti dall'Accordo che sono, in particolare:

cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;

istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;

scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;

cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica e ambientale.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario, con particolare riferimento alla realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore.

L'articolo 4 concerne i rapporti di collaborazione nei campi delle arti visive, figurative e dello spettacolo.

L'articolo 5 concerne la promozione della collaborazione tra archivi, biblioteche e musei.

L'articolo 6 riguarda la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di borse di studio per studenti e laureati dei due Paesi.

L'articolo 8 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili.

L'articolo 9 promuove lo scambio di programmi culturali e cinematografici tra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

L'articolo 10 promuove la cooperazione nel settore archeologico e favorisce la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro, con particolare attenzione ai siti di interesse turistico.

L'articolo 11 concerne sia la tutela del patrimonio culturale, attraverso le rispettive Commissioni nazionali per l'UNESCO, nell'ambito della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, fatta a Parigi il 23 novembre 1972 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184), sia la collaborazione per contrastare i traffici illeciti, con riferimento alla Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per impedire e interdire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, fatta a Parigi il 14 novembre 1970 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 ottobre 1975, n. 873), e alla Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213).

L'articolo 12 concerne la collaborazione tra le rispettive istituzioni e organizzazioni sportive.

L'articolo 13 prevede che le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione mista saranno realizzate sulla base della reciprocità e delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle parti.

L'articolo 14 riguarda le disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dall'Accordo, che sono incluse nell'Annesso 1.

L'articolo 15 riguarda la collaborazione tra enti territoriali e regioni.

L'articolo 16 istituisce una Commissione mista per l'applicazione e la vigilanza dell'Accordo.

L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e l'abrogazione dell'Accordo di cooperazione culturale firmato a Nicosia il 29 giugno 1973.

L'articolo 18 definisce la durata illimitata dell'Accordo e specifica le procedure da adottare per apportare modificazioni o per denunciare l'Accordo stesso.

L'Annesso 1 regola e disciplina il diritto di proprietà intellettuale tra i due Paesi.

Lo Scambio di note allegato, infine, fa stato delle note verbali con le quali le parti prendono atto che nella versione in lingua inglese del testo originale dell'Accordo, per un errore materiale, gli articoli 16 e 17 sono stati ripetuti due volte e concordano sulla relativa correzione ai sensi dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo e la sua entrata in vigore sul piano internazionale;

L'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).*

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

"Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra Italia e Cipro, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	M.A.E. - MBAC-MI-MUR

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 3, comma 2-lett. a,b,c)
2. Art. 4,
3. Art. 5
4. Art. 6 - lett a, b,c)
5. Art. 7
6. Art. 8
7. Art. 9
8. Art. 10
9. Art. 16

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli:

Art. 3, comma 2-lett. a) forniture librerie e materiale audiovisivo; contributi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento; premi e contributi per promuovere la traduzione e pubblicazione del libro italiano;

lett. b) scambi di docenti ed esperti;

lett. c) scambi di personale docente.

Art. 4: contributi per la realizzazione d'iniziative nei settori artistico, espositivo, cinematografico, teatrale e musicale.

Art. 5: scambio di esperti per sostenere la collaborazione tra archivi e biblioteche.

Art. 6, lett. a) e b): visite reciproche di personale scientifico e tecnico;
lett. c): contributi per l'organizzazione di conferenze, seminari ed altre manifestazioni nei settori scientifici e tecnologici.

Art. 7: concessione di borse di studio a studenti ciprioti.

Art. 8: contributi per favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù

Art. 9 e 10: scambi di esperti nei settori archeologico e del patrimonio culturale

Art. 16: riunioni ad anni alterni della Commissione mista.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Contributi stabiliti in via forfettaria; Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo vigenti: diaria in base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della L. n. 248/06.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dal Ministero competente.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

**SEZIONE II
Tabella I**

	Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009						A regime	Anno terminale																	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.																					
	Ann.	Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.	Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.	Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.	Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.																				
																		Ann.			Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.	Perm.	LI Ann.	LI Annuale	L.I. Ann.									
A carico dello Stato																																					
Artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,16		-173.775								-169.020								-173.775											-173.755								
Totale effetti finanz. negativi		-173.755								-169.020									-173.755											-173.755							
Totale effetti finanz. positivi																																					
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																																					
Articolo																																					
Comma																																					
Totale effetti finanz. negativi																																					
Totale effetti finanz. positivi																																					

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
 (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5						
	Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap				
	Ann.	Perm	LI	Ann.	Ann.	Perm.	LI	Ann.	LI	Ann.	Perm.	LI	Ann.	LI	Ann.	Perm.	LI	Ann.	LI	Ann.	Perm.	LI	
Totale effetti finanz. negativi																							
Totale effetti finanz. positivi																							
Totale Generale effetti (finanz. negativi)																							
Totale generale effetti finanz. positivi																							
Articolo Comma																							
Totale effetti finanz. negativi																							
Totale effetti finanz. positivi																							
Totale Generale effetti (finanz. negativi)																							
Totale generale effetti finanz. positivi																							

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-173.755	-169.020	-173.755

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	173.755	169.020	173.755
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	173.755	169.020	173.755

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	173.755	169.020	173.755
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo con Cipro in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Art. 3, comma 2

Al fine di incrementare la collaborazione nel settore dell'istruzione scolastica ed universitaria, promuovendo le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

lett.a) Per promuovere lo scambio di informazioni nel settore della didattica linguistica, si prevede l'invio di fomitore librerie e materiale audiovisivo quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana per una spesa di € 10.000;

- erogazione di contributi ad istituzioni universitarie cipriote per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali d'italiano per un ammontare di € 15.000
- concessione di premi e contributi, volti a promuovere la traduzione e la pubblicazione del libro italiano a Cipro, per un ammontare di € 7.000.

lett. b) Scambi di docenti e di esperti. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente: ipotizzando che il nostro Paese possa ospitare annualmente quattro unità la relativa spesa è così suddivisa:

- Spese di soggiorno per 4 docenti ciprioti in Italia per un periodo di dieci giorni:

(€ 93 x 4 pers. X 10gg.)= € 3.720

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Cipro 4 docenti e/o esperti. La relativa spesa viene così quantificata:

n. 4 biglietti aerei A/R Roma-Nicosia
(€ 900 x 4 pers.)= € 3.600

L'importo di € 3.600 da inserire nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione.

lett.c) Per favorire la collaborazione accademica tra i due Paesi, si prevede lo scambio di personale docente e la stipula di intese tra Università. Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono ancora a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sostenute dal Paese ricevente. A tal fine si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa.

- Spese di soggiorno per 3 docenti ciprioti in Italia per un periodo di dieci giorni:

(€ 93 x 3 pers. X 10gg.)= € 2.790

Sempre in relazione a detti scambi si può ipotizzare che l'Italia possa inviare a Cipro tre docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Nicosia
(€ 900 x 3 pers.)= € 2.700

L'importo di € 2.700 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Totale onere (art. 3) € 44.810

Art. 4.

Per promuovere la realizzazione di iniziative di rilievo nei settori artistico, espositivo, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede un contributo di € 20.000.

Art. 5

Allo scopo di incoraggiare la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi attraverso lo scambio di esperti è prevista la seguente spesa:

- Spese di soggiorno per un bibliotecario cipriota (€ 93x 10 gg.)= € 930

- Spese di viaggio per un bibliotecario Italiano (biglietto aereo A/R Roma- Nicosia (€ 900 x 1) = € 900

- Spese di soggiorno per un archivistista cipriota (€ 93 x 10 gg.)= € 930

- Spese di viaggio per un archivistista Italiano (biglietto aereo A/R Roma- Nicosia € 900 x 1)= € 900

Totale onere (art. 5) € 3.660

L'importo di € 3.660 è da iscrivere nello stato di previsione del MIBAC.

Art. 6: lett. a e b):

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso le visite reciproche di personale scientifico e tecnico. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Si può ipotizzare che il nostro Paese possa ospitare 10 ricercatori per soggiorni di breve durata ed altri 10 per soggiorni di lunga durata, la relativa spesa è così suddivisa:

- Spese di soggiorno:	
(€ 93 al g. x 10 gg. x 10 pers.)=	€ 9.300
(€ 1.300 x 1 mese x 10 pers.)=	€ 13.000
- Spese di assicurazione	
(€ 30 pers. X 20 pers.)=	€ 600

Sempre in relazione ai suddetti scambi si può ipotizzare che l'Italia possa inviare a Cipro dieci ricercatori i cui oneri sono limitati, alle sole spese di viaggio.

Biglietto aereo A/R Roma-Nicosia	
€ 900 x 10 pers.=	<u>€ 9.000</u>

Totale onere (art. 6, lett. a e b) € 31.900

lett. c)

Per la concessione di contributi volti a sostenere l'organizzazione di conferenze, seminari ed altre manifestazioni in settori scientifici e tecnologici viene stanziata una somma di euro 30.000.

Totale onere (art. 6, lett.c) € 30.000

Totale onere (art. 6) € 61.900

Art. 7

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti ciprioti si prevede che annualmente possano esserne assegnate 30 con i seguenti oneri:

(€ 620 x 30 borse)= € 18.600

- Spese assicurative

(€ 30 x 30 borse)= € 900

Totale onere (art. 7) € 19.500

Art. 8

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù vengono stanziati dei contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi giovanili tra Associazioni ed Enti dei due Paesi per un ammontare di €10.000

Totale onere (art. 8) € 10.000

Artt. 9 e 10

Per promuovere la collaborazione tra i due Paesi nel campo della cinematografia nonché la cooperazione nei settori archeologico e del Patrimonio culturale mediante lo scambio di programmi e di esperti, si ipotizza di inviare a Nicosia cinque esperti italiani per la durata di dieci giorni.

L'onere sarà limitato alle sole spese di viaggio.

biglietto aereo A/R Roma- Nicosia

€ 900 x 5 pers. =

€ 4.500

Sempre in relazione ai suddetti scambi si può ipotizzare che il nostro Paese possa ospitare 5 esperti ciprioti per la durata di dieci giorni.

(€ 93 al g. x 10gg. x 5 pers.)=

€ 4.650

Totale onere (art. 10)

€ 9.150

L'importo di euro 9.150 è da iscrivere nello stato di previsione del MBAC.

Art. 16

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, incaricata di redigere i Programmi esecutivi che si riunirà ad anni alterni a Cipro ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari di cui due del MAE ed uno del M.I. per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

- pernottamento

(Euro 150 al giorno x 3 pers. x 3 gg.)=

Euro 1.350

- diaria giornaliera per ciascun funzionario

Euro 82; l'importo di Euro 82

viene ridotto di Euro 27, corrispondente ad 1/3 della diaria, per un totale di Euro 55.

Ad Euro 55 vanno aggiunti Euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali

ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8.8.95,
n. 662 del 23.12.96 e del D.L.vo 15.12.1997, n. 446)
per un totale di Euro 76.
(Euro 76 x 3 pers. x 3 gg.)=

Euro 684

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma – Nicosia
(Euro 900 x 3 pers.) =Euro 2.700

Euro 2.700

Totale onere (Art. 16)

Euro 4.734

Di detto onere l'importo di Euro 1.578 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e a decorrere dal 2009, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca ammonta ad € 2.700, ad € 5.178 per l'anno 2007, ad € 3.600 per l'anno 2008 e ad € 5.178 a decorrere dal 2009 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, ad € 12.810 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e a decorrere dal 2009 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per la restante parte è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri è il seguente:

Articoli	2007	2008	2009
Art. 3, 2° c., lett. a,b,c)	44.810	44.810	44.810
Art. 4	20.000	20.000	20.000
Art.5	3.660	3.660	3.660
Art. 6, lett.a,b,c)	61.900	61.900	61.900
Art. 7	19.500	19.500	19.500
Art.8	10.000	10.000	10.000
Art. 9 e 10	9.150	9.150	9.150
Art. 16	<u>4.734</u>	<u>-----</u>	<u>4.734</u>
Totale	€ 173.754	€ 169.020	€ 173.754
In cifra tonda	€ 173.755	€ 169.020	€ 173.755

Si fa presente, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla concessione delle borse di studio, alle iniziative nel settore dell'istruzione e dell'insegnamento della lingua italiana, alle intese ed Accordi tra le Università, all'organizzazione di conferenze, seminari ed attività culturali, alle iniziative in favore della gioventù, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto della legge n.248 del 4 agosto 2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30% sulla stessa, prevista dall'art.3 del R.D. del 3 giugno 1926 n. 941.

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carlo

13 APR. 2007

Gi. Piant
ed
14
BR

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per dare attuazione all'esigenza di aggiornare le iniziative di collaborazione comuni tra i due Paesi in campo culturale, scientifico e tecnologico, già previste dal precedente Accordo firmato il 29 giugno 1973, entrato in vigore senza provvedimenti legislativi, tramite semplice scambio di notifiche tra le Parti, che viene in tale modo abrogato.

La ratifica legislativa dell'Accordo in esame, a differenza delle modalità adottate per il precedente, è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato che riconducono l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo in esame contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno. Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti Accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario, anzi, si allineano con quanto già previsto soprattutto in tema di contrasto alle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Cipro ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione in materia di cultura, scienza e tecnologia, considerato che, a seguito dell'entrata di Cipro nell'Unione europea, la realtà dei rapporti culturali tra i due Paesi è in rapida evoluzione.

Destinatari: a beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali.

Soggetti coinvolti: le amministrazioni dei due Paesi responsabili per l'esecuzione dell'Accordo sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, e, da parte cipriota, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e della scienza e il Ministero della cultura.

Più specificamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

B) Analisi costi-benefici.

Dall'esecuzione dell'Accordo, anche grazie a una maggiore possibilità di scambi, convegni e ricerche, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la promozione della cultura e della lingua italiana. Inoltre, grazie al reciproco sostegno, si attendono progressi nel campo della conoscenza scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2007, di 169.020 euro per l'anno 2008 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA
E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli,

rallegrandosi per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973,

tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004,

tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna,

convinti altresì che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1
Finalità**

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.

**Articolo 2
Settori di collaborazione**

Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti:

- cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;

istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;



- scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;
- cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l'attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie.
2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
 - a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
 - b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
 - c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
3. Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.

Articolo 4

Collaborazione nel settore culturale

Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresì lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournées di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi.

Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

Articolo 5

Archivi, biblioteche e Musei

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.



Articolo 6 **Collaborazione scientifica e tecnologica**

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
- c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

Articolo 7 **Borse di studio**

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori.

Articolo 8 **Scambi giovanili**

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.

Articolo 9 **Cinema e Radio-Televisione**

Le Parti favoriranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 10 **Archeologia e patrimonio culturale**

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro — tenendo altresì conto del rilievo turistico dei siti — anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Articolo 11 **Tutela del patrimonio culturale**

Le Parti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico,

artistico e demoetnoantropologico, nonché favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Articolo 12

Sport

Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive.

Articolo 13

Realizzazione della attività

Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Articolo 14

Proprietà intellettuale

Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 15

Collaborazione tra Enti territoriali e Regioni

Le Parti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8 e 10.

Articolo 16

Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.



Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Nicosia il 29.6.1973.


Articolo 18
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO



ANNESSE 1

Ogni contributo scientifico, avente contenuti di Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI), fornito da una delle Parti nell'attuazione del presente Accordo rimarrà di proprietà esclusiva di quella Parte.

Il diritto di ottenere il DPI per i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione del presente Accordo sarà proprio di entrambe le Parti congiuntamente. Entrambe le parti potranno usare una siffatta proprietà per scopi di ricerca e sviluppo, senza dover corrispondere alcuna royalty. Se questo DPI verrà utilizzato per scopi commerciali da una Parte, questa Parte sarà tenuta ad ottenere il consenso per iscritto dell'altra Parte. Le Parti potranno ottenere royalties per lo sfruttamento di tale proprietà sulla base del contributo di ciascuna Parte alla proprietà medesima.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi.



**CULTURAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL
AND EDUCATIONAL AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CYPRUS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter "the Parties"), wishing to strengthen the links of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific, technological and educational relations, also within the framework of their common membership to the European Union and to other European and international organisations specifically operating in the educational and cultural fields in order to support the development of knowledge, understanding and cooperation between peoples,

Considering with satisfaction the strength of bilateral relations in the field, which asks for an update of the juridical framework currently provided by the Agreement signed in 1973,

Taking into account the existing bilateral Agreements, such as the Agreement on Cooperation in the Field of the Protection of the Environment signed in Rome on 18.11.2004,

Acknowledging the importance and impact on the inter-regional cooperation and on the European integration deriving from the common participation to the Euro-Mediterranean Higher Education Space and to the Bologna Process,

Convinced that the collaboration in the field can be further enhanced also by means of specific agreements between regions and other local institutions

have agreed the following:

**Article 1
PURPOSES**

The purpose of the present agreement is to set up and implement programmes and common activities to foster cultural, scientific, technological and educational cooperation between the two countries.
The two Parties shall also encourage collaboration within the European Union programmes in order to promote an effective participation of the two countries in such programmes.

**Article 2
SECTORS OF COLLABORATION**

In compliance with their respective legislation and regulations, the Parties shall encourage collaboration in the following sectors:

- culture and art; protection, conservation and restoration of the cultural heritage, archives, museums and libraries;
- education, including at secondary and university levels cooperation between Universities; professional training;
- youth exchanges; collaboration in the film and broadcasting sector;
- cooperation in the scientific, technological and environmental research sector.



Article 3**COLLABORATION IN THE EDUCATIONAL SECTOR**

1. Each Party shall encourage on its territory, on a mutual understanding and on the basis of the resources available, the activity of cultural institutions, such as the Cultural Institutes or associations, as well as the activity of scholastic institutions and of Universities.

2. The Parties shall encourage cooperation in the sector of scholastic and university education in order to increase:

- a) the exchange of information and experiences on methods, teaching material and programmes in use in the educational system of the two countries;
- b) exchanges of teachers and experts between institutions and organisations related to the educational and training sectors;
- c) exchanges of university professors and researchers and the implementation of joint research projects on subjects of common interest

3. The Parties shall also encourage the inter-university cooperation in the framework of actions agreed upon between the competent Ministers at the conference held in Catania in November 2003 for the realization of the Euro-Mediterranean Higher Education Space.

Article 4**COLLABORATION IN THE CULTURAL SECTOR**

The Parties shall encourage the organisation of cultural and artistic events and the exchange of exhibitions representing the artistic and cultural heritage of each country. The Parties shall also encourage exchanges of artists and their reciprocal participation in festivals and cultural and artistic events through the organisation of performances, tournées of theatrical companies and single artists which are highly representative of the culture of the two Countries.

The Parties shall also encourage cooperation between their respective theatre and opera institutions and between their musical institutions and associations.

Article 5**ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS**

The Parties, in compliance with their respective internal legislation, shall promote collaboration between the archive bodies, libraries and museums, through the exchange of information, documentation, exhibitions, experts, joint research projects and publications for the purpose of protecting, enhancing and promoting their respective cultural heritage.

Article 6**SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION**

The Parties shall promote the scientific and technological collaboration and shall encourage direct relations between universities, higher education, research and other private and public institutions in the fields of common interests as follows:

- a) common organisation of studies, researches and training activities in the agreed scientific fields;
- b) visits of scientific and technical experts to set up research programmes and foster exchanges;
- c) common organisation of conferences, seminars and other events of scientific and technical value.



Article 7
SCHOLARSHIPS

Each Party shall offer scholarships to students and graduates of the other in order to enable them to pursue their studies and engage themselves in researches at University or postuniversity level or in institutions such as academies, research institutions and music academies.

Article 8
YOUTH EXCHANGES

The Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the sector of youth's activities.

Article 9
FILM AND BROADCASTING

The Parties shall encourage the exchange of film and cultural programmes between their respective film and broadcasting institutions.

Article 10
ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE

The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeological research and excavations and shall promote collaboration in the conservation and restoration sectors — taking also into account the touristic value of the sites — also by means of exchange of information and experts, and of joint research projects.

Article 11
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

The Parties, stressing the need to protect the cultural heritage, will promote a strict cooperation in actions directed at preventing and fighting the illicit trafficking of works of art, cultural assets, archaeological findings, documents and other objects of historical, artistic, demographic, ethnological or anthropological interest; they will also promote initiatives in the professional training of staff.

The Parties, through their respective National Commissions for UNESCO, shall encourage study and documentation activities on the implementation of the UNESCO Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage.

The Parties agree to cooperate in order to combat illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations and in accordance to the obligation ensuing from the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, as also according to those ensuing the 1997 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.



Articolo 12
SPORT

The Parties, recognising the educational and social value of sporting activities, shall encourage the collaboration between their respective sports institutions and organisations.

Article 13
IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES

All the activities implemented in the framework of the present Agreement and envisaged by the Executive Programmes defined by the Joint Commission referred to in Art. 16 shall be implemented by the two countries on the basis of reciprocity and the financial resources available to each of the Parties.

Article 14
INTELLECTUAL PROPERTY

Provisions for the protection of intellectual property created or transferred during the activities envisaged by the present Agreement are set forth in annex 1, which constitutes an integral part of the present Agreement.

Article 15
COLLABORATION BETWEEN TERRITORIAL AND REGIONAL BODIES

The Parties undertake to encourage exchanges and collaborations among territorial and regional bodies within the respective countries in the activities mentioned in articles 4, 6, 8 and 10.

Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
Per copia conforme

Pro-Cap. P. P. P.



Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels, in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.


Article 18
DURATION AND VALIDITY

The present agreement shall be of unlimited validity.
Each of the two Parties may denounce the Agreement at any time through diplomatic channels. The denunciation shall have effect six months after the notification to the other Party. The denunciation shall not affect the implementation of any ongoing programme agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless the Parties agree otherwise.

In faith of which the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in two originals in Nicosia on 6 June 2005, each one in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English copy shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS




ANNEX I

Any scientific contribution with contents subject to Intellectual Property Rights (IPR) which will be supplied by one of the Parties in the implementation of the present Agreement, shall remain sole and exclusive property of that Party.

The right to obtain the IPR for the results achieved jointly by the two Parties during the implementation of the present Agreement shall apply to both Parties jointly. Both Parties may use such property for research and development purposes, without being required to pay any royalties. If the Intellectual Property Rights are used for commercial purposes by one of the Parties, that Party shall be required to obtain the written consent of the other Party. The Parties may obtain royalties for the use of this property on the basis of the contribution made by each Party to the property itself.

Any dispute in matters concerning intellectual property arising in the context of the present Agreement shall be resolved through negotiation between the participating institutions concerned or through consultation or by drawing up specific agreements by the institutions concerned, with due respect for the laws and regulations in force in the two Countries and the commitments undertaken by them in the context of any international agreement with third countries.



Mod. 190



Ministero degli Affari Esteri

691/P/O 38600 S

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Cipro e, con riferimento all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro, con annesso, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005, ha l'onore di comunicare quanto segue.

Poiché nella versione in lingua inglese del testo originale dell'Accordo è stato rilevato che gli articoli 16 e 17 sono stati ripetuti due volte, come da copia allegata, ove le Autorità cipriote concordino, questo Ministero procederà alla correzione sul proprio originale barrando i medesimi articoli nella penultima pagina della versione in lingua inglese dell'Accordo, ai sensi dell'art. 79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri resta in attesa di un assenso da parte cipriota e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Cipro gli atti della sua più alta considerazione. *R*

Roma, 23/10/2006



All'Ambasciata
della Repubblica di Cipro

ROMA

Ref. 1200

NOTE VERBALE

The Embassy of the Republic of Cyprus presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the Ministry's Note of 23 October (Ref. 691/P/O/386005) concerning certain errors which have been detected in the authentic text in English of the "*Cultural Scientific, Technological and Educational Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus, done at Nicosia on 6 June 2005*".

The Embassy would like to convey by the present Note the agreement of its Government to the effect that:

- a. these errors should be corrected as indicated in the Ministry's Note under reference, in accordance with international practice concerning the correction of errors in the text of the treaties, as set out in Article 79 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, and
- b. as proposed by the Ministry in its Note of 23 October 2006, the second set of Article 16 and 17 appearing in the authentic text on English kept by the Italian side, be crossed out.

It is the understanding of the Cypriot side that the Note of the Ministry under reference together with the present Note of the Embassy constitute a rectification to the "*Cultural Scientific, Technological and Educational Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus, done at Nicosia on 6 June 2005*".

The Embassy of the Republic of Cyprus avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.



Rome, 3 November 2006

Ministry of Foreign Affairs
R O M E



€ 0,76



15PDL0029510